

REGOLAMENTO (CEE) N. 456/91 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 802/68 relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 802/68⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1769/89⁽²⁾, non si applica ai prodotti petroliferi elencati nell'allegato I;

considerando che, in mancanza di una definizione comune dell'origine dei prodotti petroliferi, gli Stati membri applicano le disposizioni della loro normativa nazionale; che dette disposizioni differiscono tra di loro e possono dar luogo a risultati diversi per quanto riguarda l'applicazione di dazi doganali o di misure e strumenti della politica commerciale;

considerando che, ai fini del completamento del mercato interno entro il 31 dicembre 1992, appare essenziale armonizzare tali disposizioni;

considerando che il modo più appropriato di armonizzare dette disposizioni consiste nel rendere applicabile ai prodotti petroliferi in questione il regolamento (CEE) n. 802/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3 e l'allegato I del regolamento (CEE) n. 802/68 sono soppressi.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1991.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J.-C. JUNCKER

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 174 del 22. 6. 1989, pag. 11.